



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 515/2010

Roma, addi 15/02/2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **72/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO ENTE OPERE LAICHE
PALATINE PUGLIESI (TAGLIA ENTI)**

Allegati N. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 515/2010 e data 05/01/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00072/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno

Schema di d.P.R. "Regolamento recante riordino dell' Ente opere laiche palatine pugliesi", ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46-5/A2008147803 del 17 dicembre 2009, trasmessa con nota del 18 dicembre 2010, n. 46-5/A2008147803/II e pervenuta in Segreteria l'11 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell'interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Paolo De Ioanna:

Premesso.

1. Riferisce l'Amministrazione che in attuazione dell'art. 26 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione e dai successivi interventi legislativi, è stato predisposto uno schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2009, con il quale si è proceduto alla trasformazione in fondazione di diritto privato dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, istituito nel 1936 al fine di provvedere alla disciplina giuridica delle " Opere laiche palatine pugliesi", con sede in Bari. La vigilanza sull'Ente è in atto svolta dal Ministero dell'interno , tramite la Prefettura di Bari. L'Ente è proprietario del reale ricovero di mendicizia "Umberto I" di Acquaviva delle Fonti e della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano "Umberto I" di Bari (oggi IPSIA L. Santarella). La relazione riferisce che i proventi derivanti dai canoni di locazione di tali beni sono destinati all'assistenza degli anziani e ad iniziative benefiche.

Il provvedimento in questione consta di quattro articoli: l'art. 1 stabilisce la trasformazione dell'Ente in questione nella "Fondazione opere laiche palatine pugliesi" , fondazione con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non previsto dal testo in esame, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. L'art. 2, le modalità per l'introduzione delle necessarie, consequenziali modifiche allo Statuto dell'Ente ed alcuni contenuti obbligatori dello stesso, che, peraltro, si aggiungono a quelli previsti come limitazioni dall'ultimo comma dell'art. 3. L'art. 3, il patrimonio

dell'Ente e le modalità per la sua individuazione. L'art. 4, le entrate dell'Ente; L'art. 5, la permanenza in carica degli attuali amministratori dell'Ente fino alla nomina dei nuovi titolari degli organi di governo, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CONSIDERATO.

1. Il riordino dell'Ente in questione costituirebbe, secondo la relazione illustrativa, , attuazione dell'art. 26, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni. Tale articolo, come è noto, prevede la soppressione (c.d. taglia enti) di tutti gli enti pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009 non sia intervenuta almeno l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Allorquando la Sezione ha esaminato gli schemi di regolamento adottati in base al più volte citato art. 26, c.1, secondo periodo, d.l. n. 112 del 2008, è stato chiaramente affermato che la natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore deve dedursi dalla disposizione del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 ottobre 2009, n. 3701/2009).

La Sezione ha più volte ritenuto (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 dicembre 2009, n. 4926/2009) che il riordino debba *“essere visto come un fatto unitario”*, nel quale convergono le prescrizioni dell'art. 17 d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 102. Con la

conseguenza che il riordino deve inquadrarsi nelle politiche generali da seguire per il contenimento della spesa pubblica, in quanto diretto ad attuare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che fissa per ciascuna Amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa. Lo stretto collegamento tra riordino dell'ente e contenimento della spesa pubblica è confermato dal fatto che gli enti devono altresì procedere al blocco di nuove assunzioni e che devono aver comunicato entro il 30 novembre 2009 le economie conseguite in via strutturale.

Del resto il c. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007 elenca i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione con regolamenti di enti ed organismi pubblici statali. Tali principi e criteri direttivi, che fra l'altro indicano la materia che la nuova normativa regolamentare deve disciplinare, devono essere per quanto possibile osservati dai regolamenti di riordino. È lo stesso concetto di riordino che implica un'interpretazione di questo tipo, visto che esso coinvolge il complesso delle disposizioni che riguardano l'organizzazione dell'ente.

La natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore con il suddetto art. 26 implica, perciò, che l'Amministrazione referente riferisca in ordine a come abbia dato attuazione, contestualmente allo schema di regolamento in oggetto, non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) del c. 634 dell'art. 2 della suddetta l. n. 244 del 2007, con *“la riduzione da parte delle*

abu
M
Z

amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento” (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 14 dicembre 2009, n. 4742/09). Questo aspetto rileva particolarmente per ciò che attiene al mantenimento delle funzioni di questo Ministero negli organi di gestione e di controllo della futura Fondazione di diritto privato: ed è quindi necessario che l'Amministrazione riferisca in ordine alle modalità con cui ha inteso dare attuazione a questo aspetto della delega regolamentare.

2. Il riordino dell'Ente in questione doveva già essere attuato in seguito al primo comma dell'art. 115 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, proprio nel senso della sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato in relazione alla sua peculiare natura di ente associativo, che, così come già rilevato dalla Sezione nel parere n. 4635/09, non può non assumere un suo rilievo specifico in relazione alle esigenze di riordino connesse alla riduzione della spesa pubblica. In altri termini, stante la natura *lato sensu* associativa dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, l'Amministrazione referente ha ritenuto di superare l'alternativa secca tra riordino dell'Ente pubblico e soppressione, per percorrere la strada diversa della trasformazione in fondazione di diritto privato.

Venendo alle singole disposizioni dello schema di d.P.R. in questione, qualche perplessità induce il comma 1, allorchè attribuisce al Codice civile un'efficacia puramente surrogatoria delle lacune

esistenti nella normativa speciale, quando, invece, la natura di fondazione di diritto privato dell'Ente dovrebbe indurre a sottoporlo integralmente alla disciplina civilistica, alla quale dovrebbe espressamente derogare la normativa speciale dettata con il presente regolamento in occasione della trasformazione dell'Ente stesso.

Anche il comma 3 dell'art. 2 dovrebbe indicare a chi spetta il potere di nomina del Presidente della Fondazione, una volta attribuita ai Ministeri dell'interno e dell'Economia e delle finanze una funzione consultiva in proposito, ed indicare le modalità procedurali di esercizio di tale funzione consultiva.

Quanto all'art. 3 , va osservato che il patrimonio della Fondazione deve assumere un vincolo di destinazione per tutti i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato , che vanno tenuti distinti da quelli acquisiti successivamente.

In particolare, i beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente trasformato non possono essere alienati o gravati da alcun diritto , se non in base a specifica ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia (art. 3, commi 3 e 5).

Quindi in effetti la trasformazione in Fondazione imprime comunque alla utilizzazione dei beni inerenti allo scopo dell'ente trasformato una finalizzazione di natura etero imposta e di qualità pubblicistica che fa ritenere che la veste privatistica della Fondazione sia in sostanza una soluzione strumentale per evitare la soppressione *rout court* dell'Ente.

Il punto sta nel capire se una tale disciplina sia poi in condizione di lasciar prevedere una effettiva autonomia finanziaria, prospetticamente in equilibrio, della Fondazione ai fini del perseguimento dei suoi scopi statutari, scopi che rimangono del tutto coerenti ed omogenei con quelli dell'Ente trasformato.

In altri termini, la nuova natura di Fondazione di diritto privato dell'Ente trasformato e quindi di patrimonio destinato ad uno scopo specifico, implica che il regolamento in esame si ponga in modo esplicito e ben più approfondito il tema della auto sufficienza del patrimonio e dei mezzi della nuova Fondazione, che vengono finalizzati e vincolati strettamente al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente soppresso. La sufficienza dei mezzi patrimoniali e delle entrate prevedibili per la Fondazione è la condizione necessaria per dare plausibilità alla soluzione proposta, che diversamente realizzerebbe un puro escamotage tecnico giuridico per evitare la soppressione pura e semplice dell'Ente, secondo la meccanica voluta dalla norma primaria.

Andrebbe, infine, stabilita e precisata la gratuità di tutte le cariche nella futura Fondazione e previsto che anche il nuovo Statuto non potrà in alcun caso contemplare la possibilità di eventuali contributi di funzionamento a carico dello Stato o altri Enti pubblici per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i necessari chiarimenti alle osservazioni svolte in

motivazione.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna




IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO





De Tita

Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 15/07/2010
Numero: **0005185**
Classifica: II.46/A



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3231/10

Roma, addi 16/07/2010

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **72/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO ENTE OPERE LAICHE
PALATINE PUGLIESI (TAGLIA ENTI)**

Allegati N. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Signature]

Numero ³²³¹ / ¹⁰ e data ¹⁴ / ⁷ / ²⁰¹⁰ Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2010

NUMERO AFFARE 00072/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Ministero dell'interno – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: *“Regolamento di riordino dell'ente opere laiche palatine pugliesi ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133”*.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 46-5/A2008147803 del 17 dicembre 2009, trasmessa con nota prot. n. 46-5/A2008/47803/II del 18 dicembre 2009, pervenuta in Segreteria l'11 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'Adunanza del 18 gennaio 2010;

Vista la nota di riscontro del 4 giugno 2010, prot. n. 0004133;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

Premesso e Considerato:

Con il parere interlocutorio adottato nell'Adunanza del 18 gennaio 2010, la Sezione aveva sospeso l'espressione del parere definitivo in attesa che l'Amministrazione fornisse i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate.

Con la nota del 4 giugno 2010 sopra citata l'Amministrazione, in relazione al rilievo formulato su come sia stata data attuazione nello schema di regolamento in oggetto anche alla lettera i) del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, osserva di aver già *“provveduto alla riduzione dei posti di livello dirigenziale e delle relative dotazioni organiche con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210”* e sottolinea di doversi ritenere superata la questione dell'applicazione del criterio di cui alla lettera i) del predetto comma 634, sia perché l'articolo 2, comma 8-*septies* del decreto legge 194 del 2009, convertito dalla legge 25 del 2010 ha soppresso l'articolo 17, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, sia alla luce del comma 8-*bis* del medesimo articolo 2, che *“ha imposto ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche da parte delle Amministrazioni”*.

Le argomentazioni svolte dall'Amministrazione non appaiono

condivisibili. Invero risulta del tutto inconferente per quanto qui interessa, che il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 78 del 2009 sia stato soppresso con il richiamato art. 2, comma 8-*septies*, tenuto conto che la disposizione che fa obbligo alle Amministrazioni vigilanti di ridurre i propri uffici e il relativo personale é il comma 6 dello stesso articolo 17, che ha aggiunto le lettere *b)* ed *i)* al comma 634 della legge 244 del 2007. L'autonomia del criterio di cui alla lettera *i)* previsto dal citato comma 6 dell'articolo 17 é del tutto evidente rispetto a quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo. Allo stesso modo irrilevante, rispetto al vincolo posto con il criterio di cui alla predetta lettera *i)*, é da considerarc il richiamo ad ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche previste ad altro titolo e per altre ragioni dal richiamato comma 8-*bis* dell'art. 2 del decreto legge 194 del 2009.

Ritiene pertanto la Sezione di dover confermare l'orientamento che ha in più occasioni espresso con riferimento ai regolamenti di riordino degli enti in attuazione del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, secondo il quale le Amministrazioni devono ed motivare in che modo abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera *b)*, ma anche alla lettera *i)* che comporta *“la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento”* (Cons. Stato Sez. atti normativi, 14.12.2009, n. 4742(09)).

In ordine alle osservazioni formulate sui singoli articoli dello schema

di regolamento nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione prende atto della volontà precannunciata dall'Amministrazione di modificare il contenuto dell'articolato in conformità di tali osservazioni con specifico riferimento all'articolo 2, comma 1, all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4 e resta in attesa di ricevere il nuovo schema di regolamento modificato nei sensi indicati.


P.Q.M.

la Sezione sospende l'espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico





IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

Massimo Melli





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4274/10

Roma, addi 20 settembre 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO ENTE OPERE LAICHE
PALATINE PUGLIESI (TAGLIA ENTI)**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **72/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Torsello

Numero 4244/12 e data 20/9/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 00072/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di riordino dell'ente opere laiche palatine pugliesi ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133".

LA SEZIONE

Vista la relazione 8634 del 18/12/2009 con la quale il Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visti i pareri interlocutori espressi nelle Adunanze del 18 gennaio e del 2 luglio 2010;

Viste le note di riscontro prot. n. 0004133 del 4 giugno 2010 e prot. n. 46-5/A-2008/47803 del 23 luglio 2010

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Con il richiamato parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione aveva sospeso l'espressione del parere sullo schema di d.P.R. sottoposto all'esame in attesa che l'Amministrazione fornisse i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate.

In particolare, con la nota del 4 giugno 2010 citata l'Amministrazione, in relazione al rilievo formulato su come fosse stata data attuazione nello schema di regolamento in oggetto anche alla lettera i) del comma 634 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, replicava di aver già "provveduto alla riduzione dei posti di livello dirigenziale e delle relative dotazioni organiche con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210" e rilevava che si dovesse ritenere superata la questione dell'applicazione del criterio di cui alla lettera i) del predetto comma 634, sia perché l'articolo 2, comma 8-septies del decreto legge 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010 ha soppresso l'articolo 17, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, sia alla luce del comma 8-bis del medesimo articolo 2, che "ha imposto ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche da parte delle Amministrazioni".

Il Collegio non ha ritenuto che le argomentazioni svolte dall'Amministrazione potessero essere condivise osservando che risulta del tutto inconferente per quanto di interesse, che il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 78/2009 sia stato soppresso con il

richiamato art. 2, comma 8-septies, tenuto conto che la disposizione che fa obbligo alle Amministrazioni vigilanti di ridurre i propri uffici e il relativo personale é il comma 6 dello stesso articolo 17, che ha aggiunto le lettere h) ed i) al comma 634 della legge n. 244 del 2007; peraltro, l'autonomia del criterio di cui alla lettera i) previsto dal citato comma 6 dell'articolo 17 appare del tutto evidente rispetto a quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo. Allo stesso modo irrilevante, rispetto al vincolo posto con il criterio di cui alla predetta lettera i), é da considerare il richiamo ad ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche previste ad altro titolo e per altre ragioni dal richiamato comma 8-bis dell'art. 2 del decreto legge n.194 del 2009.

Nella circostanza, pertanto, la Sezione ha ribadito l'orientamento in più occasioni espresso con riferimento ai regolamenti di riordino degli enti in attuazione del comma 634 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, secondo il quale le Amministrazioni devono motivare in che modo abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) che comporta *“la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento”* (Cons. Stato Sez. atti normativi, 14.12.2009, n. 4742(09).

In ordine poi alle osservazioni formulate sui singoli articoli dello schema di regolamento nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, il Collegio, nel prendere atto della volontà preannunciata dall'Amministrazione di modificare il contenuto dell'articolato in

conformità di tali osservazioni e, specificamente, con riferimento all'articolo 2, comma 1, all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, ha chiesto di ricevere il nuovo schema di regolamento modificato nei sensi indicati.

Con la nota n. 46-5/A-2008147803 del 23 luglio 2010 indicata in epigrafe il Ministero dell'interno ha ora inviato un nuovo schema del d.P.R. in argomento, precisando con riguardo alla questione concernente l'applicazione dell'art. 2, comma 634, lettera i) della legge n. 244 del 2007 che il Ministero non ha strutture specificamente dedicate alla vigilanza dell'ente in esame, cui riferire logicamente la norma contenuta nella lettera i) sopra richiamata.

A tal proposito ha fatto presente che i competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bari svolgono funzioni inerenti alle materie della cittadinanza, dell'immigrazione, e dell'asilo, nonché al riconoscimento e alla vigilanza delle persone giuridiche e, quindi, dell'ente in questione e che l'attività di vigilanza sull'Istituto rappresenta solo un segmento delle competenze esercitate nell'ambito delle aree diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d'asilo della stessa Prefettura.

Ha infine soggiunto che *“Questa è dunque la ragione per cui – pur non ritenendosi tra loro alternativi i principi fissati dal citato comma 634 – risulta obiettivamente impossibile seguire compiutamente il criterio/principio direttivo di cui alla lettera i)”*.

Considerato:


La Sezione deve rilevare che da un lato i chiarimenti forniti dall'Amministrazione in ordine alla questione principale possono

essere recepiti positivamente in coerenza con l'orientamento manifestato in precedenti circostanze per analoghe situazioni rappresentate dalle Amministrazioni, dall'altro che, nel nuovo schema sottoposto all'esame risultano essere state accolte integralmente le ulteriori osservazioni formulate.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di d.P.R. in argomento nel testo allegato alla nota del 23 luglio 2010 citata.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

